

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

per sapere - premesso che:

come si apprende da notizie apparse sulla stampa a un'alunna di 19 anni nata con la sindrome di down che frequenta il quarto anno dell'istituto professionale per i servizi alberghieri IPSAR TORRENTE nel settore "sala bar" a Casoria (Na) è stato impedito di svolgere uno stage presso alcune strutture di ristorazione sul territorio come stabilito dal piano formativo previsto dalla scuola;

già lo scorso anno scolastico, infatti, la classe alla quale è regolarmente iscritta aveva partecipato agli stage e ai tirocini predisposti nell'ambito dell'offerta formativa ma alla giovane studentessa non era stato consentito di partecipare e nessuna motivazione fu addotta dalla dirigenza scolastica per giustificare tale scelta;

tuttavia, nel corso di questo anno scolastico, la scuola ha comunicato ai genitori che si sarebbe dato vita a un'organizzazione migliore che avrebbe finalmente consentito l'inserimento della figlia nei programmi suddetti, fatto che, purtroppo, non si è ancora una volta verificato ad eccezione di una iniziativa finale all'interno dei locali della scuola;

ebbene, nel corso di questo anno scolastico la studentessa ha dovuto attendere invano la partecipazione agli stage organizzato dalla scuola fuori dalle aule dell'istituto;

i genitori hanno chiesto delucidazioni in merito a tale scelta non ricevendo alcuna risposta alle loro richieste di informazione;

mentre tutti i genitori degli altri alunni sono stati convocati per l'organizzazione degli stage in giro per l'Italia, quelli degli alunni disabili non hanno ricevuto alcuna convocazione in merito;

per questo, nel mese di maggio 2014 i genitori della studentessa hanno richiesto un colloquio con il docente che organizza e gestisce questi stage e proprio nel corso di quell'incontro è stato comunicato loro che chi non avesse partecipato a iniziative fuori dal Comune di Napoli, avrebbe certamente svolto un'attività formativa sul territorio a partire dal 9 giugno;

ciononostante, quella data è trascorsa senza che sia accaduto nulla rispetto all'eventuale organizzazione di uno stage per la studentessa e i compagni diversamente abili;

eppure, i genitori hanno appreso che proprio in quei giorni la scuola stava organizzando una serie di iniziative con un catena di ristoranti denominati "Rosso pomodoro" presenti proprio sul territorio;

i genitori hanno domandato ai docenti incaricati quale fosse il criterio di selezione utilizzato per scegliere gli studenti e la risposta è stata che la figlia avendo un Pei (piano educativo individuale) non era obbligata a parteciparvi anche perché avrebbe avuto bisogno di qualcuno che la accompagnasse;

in tal senso, i genitori hanno dato immediatamente la loro disponibilità, ma gli è stato risposto che si poteva ipotizzare un tale soluzione solo dal mese di settembre dopo un'attenta programmazione;

in questi giorni il referente che si occupa degli stage ha comunicato ai genitori che la studentessa verrà impegnata a settembre in banchetti vari a scuola insieme agli altri alunni diversamente abili e qualche altro ragazzo;

tale decisione desta sgomento e si pone in contrasto con le politiche di inclusione scolastica previste dalla nostra legislazione assumendo i connotati di una vera e propria discriminazione;

di fatto, la scuola ha organizzato gli stage e le attività di tirocinio impedendo la partecipazione degli studenti diversamente abili alle iniziative che si sono svolte fuori della scuola limitandone le attività solo a quelle interne e non tutte;

il diritto allo studio è un principio garantito costituzionalmente. L'art. 34 Cost. dispone infatti che la scuola sia aperta a tutti. In tal senso il Costituente ha voluto coniugare il diritto allo studio con il

principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost;

la legge 118/71, art. 28, ha disposto che l'istruzione dell'obbligo dovesse avvenire nelle classi normali della scuola pubblica;

con la legge 517/77, che a differenza della L. 118/71, limitata all'affermazione del principio dell'inserimento, si stabiliscono con chiarezza presupposti e condizioni, strumenti e finalità per l'*integrazione scolastica* degli alunni con disabilità, da attuarsi mediante la presa in carico del progetto di integrazione da parte dell'intero Consiglio di Classe e attraverso l'introduzione dell'insegnante specializzato per le attività di sostegno

la Corte Costituzionale, a partire dalla Sentenza n. 215/87, ha costantemente dichiarato il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado di complessità della stessa, alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado e alle attività che in esse si svolgono;

la Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" raccoglie ed integra tali interventi legislativi divenendo il punto di riferimento normativo dell'integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità;

tale legge ribadisce ed amplia il principio dell'integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità, impegnando lo Stato a rimuovere le condizioni invalidanti che ne impediscono lo sviluppo, sia sul piano della partecipazione sociale sia su quello dei deficit sensoriali e psico-motori per i quali prevede interventi riabilitativi;

il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) sono dunque per la Legge in questione i momenti concreti in cui si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilità. Da ciò il rilievo che ha la realizzazione di tali documenti, attraverso il coinvolgimento dell'amministrazione scolastica, degli organi pubblici che hanno le finalità della cura della persona e della gestione dei servizi sociali ed anche delle famiglie. Da ciò, inoltre, l'importante previsione della loro verifica in itinere, affinché risultino sempre adeguati ai bisogni effettivi dell'alunno;

sulla base del PEI, i professionisti delle singole agenzie, ASL, Enti Locali e le Istituzioni scolastiche formulano, ciascuna per proprio conto, i rispettivi progetti personalizzati:

⌚ il progetto riabilitativo, a cura dell'ASL (L. n. 833/78 art 26);

⌚ ⌚ il progetto di socializzazione, a cura degli Enti Locali (L. n. 328/00 art 14);

⌚ ⌚ il Piano degli studi personalizzato, a cura della scuola (D.M. 141/99, come modificato dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 81/09).

Inoltre, il decentramento avvenuto nell'ultimo decennio e la conseguente assunzione di responsabilità da parte degli organi decentrati - nell'ambito delle materie ad essi attribuite - fa assumere agli Uffici Scolastici Regionali un ruolo strategico ai fini della pianificazione/programmazione/"governo" delle risorse e delle azioni a favore dell'inclusione scolastica degli alunni disabili;

nelle linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, gli ambiti territoriali diventano il luogo privilegiato per realizzare il sistema integrato di interventi e servizi e lo snodo di tutte le azioni, tramite la costituzione di tavoli di

concertazione/ coordinamento – all'interno dei quali c'è la "rete" di scuole- composti dai rappresentanti designati da ciascun soggetto ((istituzionale o meno) che concorre all'attuazione del progetto di vita costruito per ciascun alunno disabile;

è, infatti, proprio nella definizione del progetto di vita che si realizza l'effettiva integrazione delle risorse, delle competenze e delle esperienze funzionali all'inclusione scolastica e sociale;

I prioritari ambiti di intervento sono riconducibili a:

1. formazione (poli specializzati sulle diverse tematiche connesse a specifiche disabilità /banche dati/anagrafe professionale/consulenze esperte);
2. distribuzione/allocazione/dotazione risorse professionali (insegnanti specializzati, assistenti *ad personam*, operatori, educatori, ecc.);
3. distribuzione/ottimizzazione delle risorse economiche e strumentali (fondi finalizzati all'integrazione scolastica, sussidi e attrezzature, tecnologie, ecc.);
4. adozione di iniziative per l'accompagnamento dell'alunno alla vita adulta mediante esperienze di alternanza scuola-lavoro, *stage*, collaborazione con le aziende del territorio.

con l'autonomia funzionale di cui alla Legge 59/1997, le istituzioni scolastiche hanno acquisito la personalità giuridica e dunque è stato loro attribuito, nei limiti stabiliti dalla norma, il potere discrezionale tipico delle Pubbliche Amministrazioni. Ne consegue che la discrezionalità in parola, relativa alle componenti scolastiche limitatamente alle competenze loro attribuite dalle norme vigenti, ed in particolare nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica, dovrà essere esercitata tenendo debitamente conto dei principi inerenti le previsioni di legge concernenti gli alunni con disabilità. La citata discrezionalità dovrà altresì tenere conto del principio di logicità- congruità, il cui giudizio andrà effettuato in considerazione dell'interesse primario da conseguire, ma naturalmente anche degli interessi secondari e delle situazioni di fatto;

si ribadisce, inoltre, che le pratiche scolastiche in attuazione dell'integrazione degli alunni con disabilità, pur nella considerazione dei citati interessi secondari e delle citate situazioni di fatto, nel caso in cui non si conformassero immotivatamente all'interesse primario del diritto allo studio degli alunni in questione, potrebbero essere considerati atti caratterizzati da disparità di trattamento;

tale violazione è inquadrabile in primo luogo nella mancata partecipazione di tutte le componenti scolastiche al processo di integrazione, il cui obiettivo fondamentale è lo sviluppo delle competenze dell'alunno negli apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione, nonché nella socializzazione, obiettivi raggiungibili attraverso la collaborazione e il coordinamento di tutte le componenti in questione nonché dalla presenza di una pianificazione puntuale e logica degli interventi educativi, formativi, riabilitativi come previsto dal P.E.I.;

in assenza di tale collaborazione e coordinamento, mancanza che si esplica in ordine ad atti determinati da una concezione distorta dell'integrazione, verrebbe a mancare il menzionato corretto esercizio della discrezionalità;

compito del dirigente scolastico è indirizzare l'operato dei singoli Consigli di classe/interclasse affinché promuovano e sviluppino le occasioni di apprendimento, favoriscano la partecipazione alle attività scolastiche, collaborino alla stesura del P.E.I.;

- ⌚ ⌚ coinvolgere attivamente le famiglie e garantire la loro partecipazione durante l'elaborazione del PEI;
- ⌚ ⌚ curare il raccordo con le diverse realtà territoriali (EE.LL., enti di formazione, cooperative, scuole, servizi socio-sanitari, ecc.);
- ⌚ ⌚ attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella *presa in carico* del soggetto da parte della scuola successiva o del percorso post-scolastico prescelto;
- ⌚ ⌚ intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche e/o senso-percettive.

in ultima istanza, al fine dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità è indispensabile ricordare che l'obiettivo fondamentale della Legge 104/92, art. 12, c. 3, è lo sviluppo degli apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale. A questo riguardo, infatti, la Legge in questione recita: "L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione"; il c. 4 stabilisce inoltre che "l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap". La progettazione educativa per gli alunni con disabilità deve, dunque, essere costruita tenendo ben presente questa priorità;

Alla luce di quanto sopra esposto se non ritenga di dover intervenire per verificare le ragioni che hanno impedito ad alcuni alunni disabili di poter partecipare regolarmente alle attività di stage previste dal piano dell'offerta formativa dell'istituto professionale per i servizi alberghieri IPSAR TORRENTE di Casoria.